

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie in materia di lavoro  
previdenza ed assistenza obbligatorie

La Corte composta dai magistrati

Dott. Giovanni Cannella

Presidente

Dott. Maria Rosaria Marasco

Consigliere rel.

Dott. Linda D'Ancona

Consigliere

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17.6.2014 ha pronunciato la seguente  
ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1365/214 ex art. 1 comma 58 legge 2012 n. 92 avverso  
la sentenza n. 2819/2014 emessa dal Tribunale di Roma

TRA

elettivamente domiciliato in Roma,

rappresentato per procura in atti dagli avv.ti

parte reclamante

E

elettivamente domiciliata in Roma,

rappresentata dagli avv.ti

parte reclamata

Letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;  
premessi che, con ricorso ex art. 1 comma 58 legge 2012 n. 92 ha  
proposto reclamo avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma,  
pronunciando in sede di opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di  
Roma in data 20.11.2013, aveva dichiarato inammissibile la opposizione con  
compensazione delle spese di lite;  
premessi che la parte reclamante ha chiesto, in riforma della sentenza, dichiararsi la  
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato  
motivo oggettivo intimato dalla srl con lettera del 22.3.2013;  
dichiarare comunque la illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, annullarlo; la  
condanna della società reclamata a reintegrare il reclamante nel posto di lavoro ed a  
corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione  
globale di fatto pari ad euro 1.884,10 mensili dal giorno del licenziamento alla  
reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in  
via subordinata, dichiararsi la illegittimità del licenziamento per violazione della  
procedura di cui all'art. 7 legge 1966 n. 604 e, per l'effetto, condannare la  
srl ex art. 18 comma 6 legge 1970 n. 604, come modificato dalla legge 2012 n.  
92, a corrispondere al reclamante una indennità risarcitoria commisurata a 12



mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, quindi, pari ad euro 22.609,20 e comunque non inferiore a 6 mensilità della medesima retribuzione e, quindi, pari ad euro 11.304,60. In via del tutto subordinata, il reclamante insisteva per la ammissioni delle istanze istruttorie già formulate nel ricorso in opposizione formulate;

premessi che si costituiva la società deducendo la infondatezza del reclamo; all'udienza del 17.6.2014 la Corte ha riservato la decisione.

Con la sentenza reclamata il Tribunale di Roma ha dichiarato la inammissibilità della opposizione per le seguenti ragioni:

il ricorso in opposizione di cui all'art. 1 comma 51 e seguenti legge 2012 n. 92 può essere proposto esclusivamente per impugnare le ordinanze di rigetto o di accoglimento delle domande presentate ai sensi del comma 49 dello stesso articolo; nel caso in esame, il giudice della fase sommaria aveva pronunciato una ordinanza di mutamento del rito che non ha in alcun modo carattere decisivo neanche implicito della controversia. L'ordinanza in questione è sempre revocabile e non è suscettibile in alcun modo di decidere un qualsiasi punto della controversia.

La parte reclamante deduce la erroneità della sentenza poiché il Tribunale con l'ordinanza del 19.11.2013 si è pronunciato in ordine alla insussistenza del requisito dimensionale, così denegando l'applicazione dell'art. 18 legge 1970 n. 300.

La impugnazione del licenziamento intimato dalla società è disciplinata, dal punto di vista delle regole del processo e della tutela sostanziale, dalle disposizioni introdotte dalla legge 28.6.2012 n. 92.

L'art. 1 comma 47 prevede che lo speciale rito previsto dalla legge si applica alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 1970 n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Nel ricorso, a norma del successivo comma 48, non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi.

L'art. 1 comma 51 stabilisce che contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto.

Come già rilevato da questa Corte, il legislatore, nel modificare la disciplina sostanziale dettata dall'art. 18 della legge 300/1970, ha introdotto un rito speciale che, come è reso evidente dalla genesi della riforma nonché dal tenore letterale del comma 47, si pone come completamento alle modifiche apportate al diritto sostanziale e persegue il medesimo obiettivo di realizzazione di un "mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione", attraverso la creazione di un modello processuale capace di rimuovere in tempi rapidi lo stato di incertezza sulla legittimità del licenziamento, nelle ipotesi in cui la illegittimità del recesso possa essere sanzionata con il riconoscimento delle tutele previste dal richiamato art. 18.



Poiché il comma 47 individua l'ambito di applicazione della disciplina innanzitutto con il richiamo "alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" è necessario che venga dedotta l'esistenza di un atto astrattamente qualificabile quale licenziamento, cioè un atto con il quale il datore di lavoro manifesti al lavoratore, anche solo verbalmente, la propria volontà di risolvere il rapporto.

Occorre, poi, che il ricorrente invochi le tutele previste dall'art. 18 dello Statuto, secondo la disciplina applicabile *ratione temporis*.

Ove ricorrano detti presupposti è consentita la proposizione di domande che, sebbene diverse, "siano fondate sugli identici fatti costitutivi" fra le quali deve annoverarsi, ad avviso del Collegio, anche la domanda subordinata per il riconoscimento della tutela di cui all'art. 8 della legge 1966 n. 604.

Va ricordato, infatti, che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, affermato a partire dalla sentenza n. 141/2006 delle Sezioni Unite, alla stregua del quale, sia nella ipotesi di applicazione della tutela reale sia nei casi riconducibili alla tutela obbligatoria, "fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore..." (Corte di Appello di Roma sent. n. 11199 del 18-23.12.2013).

Deve, quindi, ritenersi la ammissibilità della domanda subordinata proposta nella fase sommaria in quanto diretta ad ottenere, in caso di mancato accertamento del dedotto requisito dimensionale, l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, che contempera adeguatamente le contrapposte esigenze in gioco, giacché consente di evitare un inutile dispendio di attività processuale, mantenendo, però, ferma la finalità del nuovo rito, che è quella di fornire una risposta tempestiva alle questioni connesse con la legittimità o illegittimità del licenziamento.

La questione, inoltre, relativa alla correttezza del rito deve essere risolta alla stregua della prospettazione dell'attore o del ricorrente, ossia "in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge" (Cass. 17 maggio 2007 n. 11415 e negli stessi termini più di recente Cass. n.8189/2012).

Nel caso in esame, la parte reclamante ha censurato la statuizione che costituisce la premessa logico-giuridica del disposto mutamento del rito, ossia la ritenuta inapplicabilità della tutela prevista dal novellato art. 18 e la ammissibilità del rito prescelto.

La ordinanza in esame, ad avviso della Corte, assume valenza decisoria atteso che il Tribunale ha ritenuto che l'unità produttiva della società sita in Roma era sempre stata composta da un numero di dipendenti inferiore a 15; che non potesse essere



messa in dubbio, *allo stato degli atti*, l'inesistenza della unità produttiva di Roma, come risulta dal certificato di attribuzione della matricola INPS e non poteva essere messo in discussione, *sempre allo stato degli atti*, che la parte ricorrente fosse alle dipendenze di tale unità, come risulta dalla busta paga agli atti.

Il giudice della fase sommaria ha, quindi, ritenuto l'assenza del requisito dimensionale quale presupposto indispensabile per l'applicazione della tutela reale, fissando nuova udienza per la trattazione della causa con il rito ordinario del lavoro e per la integrazione della documentazione.

Il provvedimento in esame, ad avviso della Corte, oltre a sottrarre la domanda al rito speciale che non è escluso dalla proposizione della domanda subordinata, riveste valenza decisoria in ordine alla statuizione della insussistenza dei requisiti per la applicabilità del novellato art. 18.

Va, al riguardo, rilevato che il comma 51, nel prevedere che può essere proposta opposizione "contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto" altro non fa che ripetere la dizione del comma 49, a norma del quale il giudice, a conclusione della fase sommaria, provvede "con ordinanza immediatamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda".

Le argomentazioni di tipo letterale su cui si basa la sentenza reclamata non sono decisive poiché il legislatore non ha previsto che il procedimento potesse concludersi con una pronuncia di mero rito, con la conseguenza che dalle espressioni utilizzate nel comma 51 non può trarsi la asserita limitazione della opposizione alle sole pronunce di merito.

Si deve poi aggiungere che la ordinanza, a fronte della prospettazione della parte che assume la applicabilità delle tutele concesse dall'art. 18 della legge 300/1970, presuppone una valutazione di non ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata e quindi la infondatezza del petitum formulato in via principale, e si risolve, conseguentemente, in un rigetto della domanda di tutela reintegratoria.

Non è quindi condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui la ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti per la tutela reintegratoria costituirebbe una statuizione di carattere ordinatorio e legittimerebbe una pronuncia di inammissibilità del ricorso in opposizione.

La assunta provvisorietà della ordinanza per la statuizione contestata, infatti, si pone in contrasto con il principio secondo cui la insussistenza dei presupposti per la tutela ex art. 18 non può che determinare il rigetto della relativa domanda né è consentita una deliberazione sommaria degli elementi costitutivi della pretesa.

La fase dello speciale rito delineato dalla norma prevede, infatti, una prima fase obbligatoria e semplificata che tende all'accertamento del diritto invocato e deve concludersi con una decisione di merito, suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione e che, ai sensi dell'art. 1 comma 50, non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza che conclude il giudizio di opposizione.

Deve, quindi, ritenersi la ammissibilità della opposizione proposta con conseguente devoluzione alla Corte di tutte le questioni di merito poste a fondamento della domanda e delle difese svolte, non esaminate nei provvedimenti in rito pronunciati.

Per tali rilievi, ritenuta la necessità e rilevanza dei mezzi istruttori articolati dalle



parti, la Corte ammette le prove testimoniali dedotte e dispone a tal fine la prosecuzione della causa.

P.Q.M.  
La Corte

ritenuta, in riforma della sentenza reclamata, la ammissibilità della opposizione;  
ammette le prove testimoniali limitatamente a due testi per parte sulle seguenti circostanze:

per la parte reclamante: capitoli 2,4, 5, 9 del ricorso in opposizione;  
per la parte reclamata: capitoli da 4 a 7, da 9 a 21, da 24 a 27, da 30 a 36, da 38 a 46 della memoria di parte opposta.

Fissa

per la assunzione dei testi ammessi l'udienza del 16.9.2014 ore 13.  
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.  
Roma, 17.6.2014

Il Consigliere est.  
Dott. Maria Rosaria Marasco

Il Presidente  
Dott. Giovanni Cannella

Firmato Da: MARIASO MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CAS Benqif 948 - Firmato Da: CANNELLA GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CAS Benqif 712

